

Nomina dei componenti comitati di gestione dell'Ambito Territoriale Caccia e criterio di rappresentatività

T.A.R. Calabria - Reggio Calabria 11 novembre 2024, n. 673 - Criscenti, pres.; Mazzulla, est. - Annu Migratoristi Calabria, Arci Caccia Calabria Aps (avv.ti Pezzani e Catanzariti) c. Città Metropolitana di Reggio Calabria (avv. Vizzari) ed a.

Caccia - Nomina dei componenti comitati di gestione dell'Ambito Territoriale Caccia - Criterio di rappresentatività.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14.11.2023 e depositato in pari data, le associazioni venatorie ricorrenti hanno impugnato il decreto n. 17 del 21.09.2023 con cui il Sindaco Metropolitan di Reggio Calabria nel nominare, ai sensi degli artt. 14 L. n. 157/92 e 13 L.R. Calabria n. 9/96, i componenti dei comitati di gestione dell'Ambito Territoriale Caccia RC 1 e 2 (ATC 1 e 2), ha designato un rappresentante di Liberacaccia, uno di Enalcaccia e quattro rappresentanti della Federaccia.

1.2 A sostegno del gravame, le ricorrenti hanno premesso di essere state compulse, nel dicembre del 2022, da Città Metropolitana di Reggio Calabria al fine di conoscere i nominativi, eventualmente concordati (ATC 1 e 2), da designare quali rappresentanti dalle associazioni venatorie presenti sul territorio del singolo Ambito Territoriale Caccia in seno ai Comitati di gestione degli Ambiti *de quibus*. Considerata la mancata adozione di un provvedimento di nomina da parte del Sindaco di Città Metropolitana, le ricorrenti, unitamente ad Enalcaccia, indicavano una riunione per il giorno 21 aprile 2023, a valle della quale, avendo raggiunto un accordo in ordine alle nomine espresse da ciascuna di esse, chiedevano un incontro presso il competente Ufficio di Città Metropolitana, giusta nota del 24 aprile 2023.

In epoca antecedente, e precisamente con nota dell'8.02.2023, il Presidente Regionale Federaccia - all'epoca dei fatti Consigliere della Città Metropolitana delegato anche all'agricoltura, rientrante nel settore 8 dell'Ente, tra le cui competenze rientrano anche caccia e pesca - malgrado avesse riconosciuto che, fino ad allora, non si sarebbe tenuto nessun incontro tra le associazioni venatorie presenti sul territorio finalizzato a concordare le nomine, sulla scorta del rapporto esistente tra il numero dei propri associati ed il numero dei cacciatori iscritti negli Ambiti Territoriali Caccia RC 1 e 2, designava 4 componenti per ciascuno degli Ambiti in parola.

Successivamente, con il provvedimento in epigrafe, il Sindaco di Città Metropolitana, in pretesa dissonanza con quanto avvenuto negli anni precedenti, allorquando era stato designato un componente per ciascuna associazione venatoria presente sul territorio, provvedeva alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali in discussione, in linea con le indicazioni di Federaccia e, dunque, attribuendo a quest'ultima, per ciascuno degli ambiti, 4 rappresentanti (oltre ad un rappresentante dell'Associazione Enalcaccia ed uno dell'Associazione Liberacaccia).

2. Le ricorrenti sono, dunque, insorte avverso il decreto di nomina in epigrafe, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- "1- a - *Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 9 del 1996 comma 6 e 6 bis. e ss. mm. ii, ambiti territoriali caccia e organismi di gestione; b- Difetto assoluto di motivazione; c- difetto di istruttoria e travisamento dei fatti*";

- "2) *Violazione ed errata applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 9 del 1996 comma 6 bis. seconda parte. Violazione della legge 157 del 1992; violazione del principio del pluralismo partecipativo. Difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al criterio della rappresentatività delle associazioni venatorie*";

La designazione di ben 4 rappresentanti di Federaccia in seno a Comitati di Gestione di ciascun Ambito sarebbe illegittima per contrasto con le disposizioni normative nazionali (L. n. 157/92) e regionali (L.R. n. 9/1996) di riferimento.

Ciò innanzitutto nella misura in cui Federaccia avrebbe provveduto, in data 8.02.2023, alla summenzionata designazione sostanzialmente sottraendosi, nella verosimile consapevolezza della propria maggiore rappresentatività sul territorio reggino, a qualsiasi dialogo con le altre Associazioni riconosciute presenti sul medesimo. Tant'è che, come dalla stessa ammesso nella nota inviata all'amministrazione in data 8.02.2023, fino a quella data, tra le Associazioni interessate non si era tenuto nessun incontro al fine di raggiungere, secondo quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 13 L.R. N. 9/1996, l'auspicabile accordo per le designazioni. A detta delle ricorrenti, dalla nota in parola non si sarebbe potuto evincere l'esistenza di un disaccordo tra le associazioni venatorie presenti sul territorio quanto piuttosto la circostanza che, fino alla nota dell'8.02.2023, nessun incontro, tra le stesse, si sarebbe tenuto per discutere della vicenda. In considerazione di ciò, Città Metropolitana avrebbe dovuto promuovere una interlocuzione endo-procedimentale con le associazioni in parola al fine di avere contezza circa la loro eventuale adesione all'unilaterale candidatura di Federaccia di ben 4 componenti.

Ove a valle di siffatta interlocuzione fosse stata acclarata la mancanza di un accordo sulle candidature, l'amministrazione



avrebbe potuto/dovuto, nei successivi 30 giorni, chiudere il procedimento, non senza considerare, in ogni caso, il preannunciato raggiungimento dell'intesa, anche con Enalcaccia, di cui alla summenzionata nota del 24.04.2023.

In considerazione di quanto sopra, la nomina in favore dei rappresentanti di Ferdecaccia violerebbe il principio del pluralismo rappresentativo, di rilevanza costituzionale ed immanente nel sistema, tanto da dover orientare l'interprete nell'esegesi delle disposizioni di cui agli artt. 14 comma 10 L. n. 157/92 e 13 commi 6 e 6 bis L.R. n. 9/1996. In particolare, l'art. 13 L.R. da ultimo citato, nel prevedere che, in caso di mancato accordo per le designazioni dei componenti dei Comitati di Gestione, la Provincia nomina i membri *"secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC"*, e non già secondo il criterio della *"maggiore rappresentatività"*, escluderebbe criteri di nomina improntati a calcoli meramente matematici, coerenti con un principio di rappresentatività meramente numerica, esigendo piuttosto, in applicazione del suddetto canone del pluralismo partecipativo, il contemporaneo delle esigenze rappresentative di tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio, sia pure in rapporto al numero dei posti disponibili.

Città Metropolitana, accertata la consistenza associativa, avrebbe, dunque, dovuto nominare un rappresentante per ciascuna delle prime sei associazioni presenti sul territorio, escludendo soltanto quella con minore rappresentatività, poiché numericamente meno consistente (come peraltro operato in occasione dei precedenti rinnovi dei componenti dei Comitati di Gestione).

E che questa sia l'interpretazione corretta della normativa in materia si desumerebbe dal fatto che, diversamente opinando, ovvero aderendo ad un rigido criterio numerico, quale quello applicato dall'amministrazione, Federaccia non avrebbe - come di fatto sarebbe avvenuto - alcun interesse a sedersi al tavolo degli accordi, ben consapevole della propria superiorità numerica, con conseguente inaccettabile frustrazione del principio pluralistico all'interno dell'associazionismo venatorio, a detrimento delle cd. minoranze.

Il decreto impugnato sarebbe, altresì, affetto da grave deficit istruttorio e motivazionale, stante la mancata individuazione dei criteri di valutazione concretamente seguiti per la designazione dei rappresentanti di Federaccia nonché la mancata identificazione personale di tutti gli iscritti da quest'ultima soltanto nel loro numero complessivo.

3. Città Metropolitana, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, tali dovendosi ritenere soltanto i 6 soggetti designati, in seno al Comitato di Gestione dell'ATC RC 1 e RC 2, in rappresentanza di Federaccia, Liberaccia ed Enalcaccia, nominativamente indicati nel provvedimento in contestazione, e non anche le Associazioni venatorie di riferimento. Nel merito, la difesa dell'ente ha contestato la ricostruzione fattuale della vicenda in esame operata in sede di gravame, evidenziando come, a fronte dell'istanza di inoltro delle designazioni, di cui alla nota del 9.01.2023 di Città Metropolitana, ciascuna delle Associazioni venatorie presenti sul territorio abbia inviato, singolarmente, il nominativo dei propri candidati e ciò al di fuori di qualsivoglia accordo, di fatto inesistente. Ancora, il preteso concerto cui sarebbero addivenute Annu Migratoristi, Arcicaccia ed Enalcaccia in occasione della riunione del 21.04.2023, di fatto svoltasi oltre il termine di 30 giorni previsto dalla normativa vigente ed assegnato dall'amministrazione, non sarebbe stato vincolante per la p.a. stante la precedente designazione individuale operata da ciascuna di tali associazioni.

In diritto, ad avviso dell'amministrazione, tutte le censure troverebbero smentita nei principi espressi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in una vicenda ritenuta del tutto sovrapponibile a quella in esame, secondo cui il criterio della rappresentatività, da intendersi in senso meramente numerico, non dovrebbe essere mitigato da alcun correttivo giacché il pluralismo sarebbe di fatto assicurato dalla presenza di diverse categorie professionali e non, all'interno del Comitato di gestione di ciascun Ambito (Sez. V, 6.03.2023, n. 2303; n. 4017 del 2016). Quanto al dedotto deficit istruttorio e motivazionale, la relativa censura troverebbe smentita nella relazione istruttoria del 3.08.2023, contenente un rinvio alla sentenza Cds n. 2303/2023, richiamata *per relationem* nel corpo del gravato decreto, da cui si evincerebbe, peraltro, come l'esclusione di Arcicaccia dal novero di quelle rappresentate in sede ai Comitati sia dovuta alla circostanza che la stessa, benché più volte avvisata, da ultimo a mezzo mail del 26.06.2023, non avrebbe comunicato il dato numerico dei suoi associati.

Stante la mancata comunicazione del numero degli iscritti da parte di Arcicaccia e l'irrisoria percentuale di iscritti in capo ad Annu Migratoristi, le associazioni in parola non avrebbero alcun interesse al ricorso giacché la riedizione del potere amministrativo da parte di Città Metropolitana non potrebbe portare ad esiti diversi.

4. Con atto di intervento del 2.12.2023 si è costituita in giudizio Federaccia, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dichiarando di avere un interesse opposto e contrario a quello delle ricorrenti, e quindi auto-qualificandosi quale controinteressato. L'Associazione in parola ha articolato deduzioni difensive in linea con quelle dell'amministrazione.

5. Si è costituita anche Enalcaccia, giusta memoria del 4.12.2023, la quale, pur avendo avuto la designazione di un suo rappresentante in seno ai Comitati di gestione in evidenza, ha comunque evidenziato di avere interesse a che i principi del pluralismo rappresentativo rivendicati dalle ricorrenti vengano dichiarati giuridicamente rilevanti, così da conformare il successivo *agere* pubblico.

6. Con ordinanza n. 222 del 7.12.2023, il Collegio:

- in rito, valutata l'ammissibilità del ricorso, in ragione della posizione di controinteresse esistente in capo all'Associazione Enalcaccia destinataria della relativa notificazione, ha disposto, a cura di parte ricorrente, l'integrazione

del contraddittorio nei confronti di Libera Caccia nonché dei singoli rappresentanti delle associazioni venatorie nominati, con decreto sindacale n. 17 del 21.09.2023, quali componenti dei comitati di gestione degli Ambiti ATC RC1 e RC2;
- nel merito, apprezzato il *fumus boni iuris*, ha ordinato all'amministrazione di rinnovare il procedimento di nomina in contestazione.

6.1 Il Consiglio di Stato, adito in riforma di tale ordinanza, ha respinto la misura cautelare avuto esclusivo riguardo al profilo del cd. *periculum in mora* ed in considerazione dell'approssimarsi dell'udienza pubblica innanzi a questo Tribunale.

7. Parte ricorrente ha provveduto, nei termini, all'integrazione del contraddittorio per come disposto dal Collegio.

8. In data 2.05.2024 Città Metropolitana ha prodotto in giudizio copia di due messaggi di posta elettronica ordinaria, rispettivamente del 21 e del 26 giugno 2023, con cui Città Metropolitana ha chiesto alla ricorrente Arcicaccia informazione in ordine al numero degli iscritti per ciascuno degli Ambiti Territoriali di riferimento.

9. In occasione della pubblica udienza del 9 ottobre 2024, in vista della quale parte ricorrente e la parte pubblica hanno ribadito ed ulteriormente argomentato le proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. In rito, l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica, nei termini decadenziali di cui all'art. 41 c.p.a., ad almeno uno dei controinteressati, è infondata, per come già apprezzato in sede cautelare.

Con il provvedimento oggetto del presente gravame, Città Metropolitana, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6 lett. d) della Legge Regionale n. 9/96, attuativa dei principi generali in tema di gestione programmata della caccia, fissati nella Legge nazionale n. 157/92, ha designato i *“sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio”* quali componenti i comitati di gestione dei cd. Ambiti Territoriali Caccia riferiti ai territori reggini denominati ATO RC1 ed ATO RC2.

La nomina dei soggetti in questione - parimenti controinteressati - involge, quindi, innanzitutto la sfera giuridica delle associazioni venatorie nazionali le quali, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, partecipano, unitamente agli altri componenti dei Comitati, ai compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza (così art. 13 comma 6 ter citata L.R.).

È, dunque, evidente come innanzitutto dal punto di vista sostanziale – prima ancora che formale, stante la relativa indicazione nominativa nel corpo dell'impugnato decreto sindacale – tutte le associazioni venatorie in rappresentanza delle quali è avvenuta la nomina in contestazione siano portatrici di una posizione di interesse contrario rispetto a quello vantato dalle ricorrenti (cd. controinteresse).

Tale circostanza, del resto ammessa da Ferdecaccia (*«Non vi è dubbio che la Federcaccia vanti un interesse opposto e negativo a quello che legittima la proposizione del ricorso in via principale citato»*), si legge a pag. 2 dell'atto di intervento *ad opponendum* dalla stessa proposto), determina l'ammissibilità dell'odierno gravame, siccome notificato ad almeno uno dei controinteressati (Enalcaccia), con conseguente integrabilità del contraddittorio, per come disposto dal Tribunale, con ordinanza n. 222 del 7.12.2023.

11. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, nei termini appresso indicati.

Giova, innanzitutto, richiamare la normativa di riferimento, avuto peculiare riguardo ai commi 5, 6 e 6 bis della citata L.R. n. 9/96, attuativa dei principi di cui alla Legge nazionale n. 157/92, secondo cui, per quanto qui di interesse:

«5. Sono organi dell'ambito:

- 1) il Presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) l'assemblea dei soci;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

[...]

6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

- a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;
- b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;
- c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;
- d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;
- e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

6 bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni».

12. Ciò posto è necessario ricostruire, sulla scorta della documentazione versata in giudizio, i fatti che hanno scandito l'articolato iter procedimentale avviato dall'amministrazione con la nota prot. n. 1658 del 9.01.2023 (con cui è stato

richiesto alle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti sul territorio reggino di designare i propri rappresentanti, ai sensi della normativa vigente, sopra indicata, con avvertenza che in caso di mancata concorde designazione, avrebbe provveduto in base alla *“rappresentanza certificata espressa nel territorio dell’A.T.C. di appartenenza”*) e concluso soltanto in data 21.09.2023, con il decreto sindacale n. 17, e, dunque, ben oltre il termine di 30 giorni di cui al comma 6 bis della citata L.R.

Per come evincibile dalla documentazione prodotta da Città Metropolitana di Reggio Calabria, a fronte della suddetta richiesta di candidature, dal 20 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023, le associazioni venatorie ricorrenti nonché Liberacaccia (mail del 20.01.2023), Enalcaccia (mail del 23.01.2023), Italcaccia (mail dell’8.02.2023), ovvero cinque associazioni su sei, hanno designato, ognuna di esse mediante autonoma comunicazione, un solo rappresentante per ciascun ambito. Ciò, verosimilmente, al di fuori di un accordo preventivo di cui, tuttavia, non vi sarebbe stato bisogno se l’amministrazione avesse accordato la relativa designazione, essendo sei i posti disponibili. Tuttavia, Federcaccia, la sesta associazione, con la nota prot. n. 15 dell’8.02.2023, tenuto conto della consistenza numerica dei propri iscritti, ha ritenuto di poter designare ben 4 rappresentanti (su sei disponibili) per ciascuno degli ambiti di riferimento.

12.1 *Rebus sic stantibus*, alla data del 9 febbraio 2023, Città Metropolitana era nelle condizioni di apprezzare il mancato raggiungimento, da parte delle associazioni interessate, di un accordo sulle designazioni ma, nonostante ciò, ha concluso il procedimento in data 21 settembre 2023, a valle della relazione istruttoria di cui alla nota prot. n. 63402 del 3 agosto 2023, versata in atti, ovvero dopo più di otto mesi dall’ultimo riscontro, quello di Federcaccia, assegnando a quest’ultima, per ciascuno degli Ambiti, ben 4 componenti in seno ai rispettivi Comitati di gestione.

Tale circostanza, per quanto di seguito si andrà ad osservare, comprova come il termine di *“trenta giorni dalla richiesta”* entro cui, in *“caso di mancato accordo sulle designazioni”*, Città Metropolitana avrebbe dovuto nominare *“i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni”*, non sia affatto perentorio.

Dunque, eventuali carenze informative inerenti il numero degli iscritti, analiticamente ripartito per ciascun ambito territoriale, ben avrebbero potuto - *rectius* dovuto - essere sanate previo inoltro, da parte degli Uffici competenti, nei diretti confronti delle associazioni venatorie interessate, di una richiesta di integrazione istruttoria, da inviare con modalità idonee a far sorgere la presunzione legale di conoscenza in capo al destinatario. Da qui il deficit istruttorio, dedotto in ricorso, che inficia l’*agere* pubblico.

13. Siffatto deficit istruttorio si apprezza anche in ragione delle seguenti ulteriori circostanze.

Considerata la pendenza del procedimento, per come dedotto dalle associazioni ricorrenti, Città Metropolitana non avrebbe potuto ignorare la comunicazione del 24.04.2023 con la quale Annu Migratoristi, Arcicaccia ed Enalcaccia - *re melius perpensa* rispetto all’originaria designazione, in forma individuale - hanno chiesto un incontro presso il Settore 8, competente per il Settore Caccia e Pesca, evidenziando di essere d’accordo con le nomine dei rappresentanti da designare. Ed invero, a fronte di una designazione, da parte di Federcaccia, tale da assicurare a quest’ultima la maggioranza schiacciante sul piano della rappresentatività delle associazioni venatorie operanti sul territorio reggino e, dunque, sul piano decisionale all’interno dei Comitati di gestione di ciascun Ambito, l’amministrazione non avrebbe potuto ignorare la richiesta - sottoscritta anche da Enalcaccia - di interlocuzione con le associazioni di *“minoranza”*.

Ciò nella misura in cui, per come dedotto in ricorso, in caso di mancato accordo tra tutte le associazioni venatorie interessate in ordine alle summenzionate designazioni, il criterio della *“rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni”* non avrebbe potuto legittimamente essere interpretato dal punto di vista squisitamente numerico - così da assicurare a ciascun associazione un numero di rappresentanti rigidamente proporzionale al numero dei cacciatori iscritti nell’Ambito - soccorrendo, in proposito, il *“correttivo”* del pluralismo rappresentativo, funzionale ad assicurare la rappresentatività delle cd. minoranze.

14. L’interpretazione offerta da Città Metropolitana al disposto di cui al comma 6 bis del citato art. 13 L.R. si fonda, infatti, su una lettura della norma non coerente con la sua *ratio*, volta a declinare il concetto di rappresentatività - differente rispetto al criterio della *“maggiore rappresentatività”* ovvero *“rappresentatività comparata”*, in altre occasioni utilizzati dal Legislatore - in termini non assoluti e rigidamente numerici.

Ciò se solo si considera che il concetto di *“rappresentatività”*, per come chiarito dalla giurisprudenza, non si presta ad una interpretazione rigida ed univoca - quale quella sposata dall’amministrazione - ma va modellato in relazione alle finalità perseguite dalle norme che lo richiamano.

Tali finalità, nella specie, stante il mancato utilizzo della locuzione *“maggiore”* rappresentatività ovvero *“rappresentatività comparata”*, coincidono con l’esigenza, per come sopra chiarito, di assicurare il pluralismo rappresentativo così da evitare, come avvenuto nel caso in esame, una sostanziale compromissione delle facoltà partecipative di quelle associazioni venatorie che, pur avendo un numero di iscritti *“minore”*, ma pure sempre rilevante, hanno comunque un interesse giuridicamente meritevole di tutela a prendere parte alle decisioni riguardanti la gestione faunistica e l’organizzazione venatoria nel territorio di competenza.

Nella specie, la nozione di *“rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni”* deve essere, dunque, interpretata secondo una accezione inclusiva, così consentendo al maggior numero possibile delle associazioni presenti sul territorio dei due Ambiti territoriali reggini di avere, in ragione della rispettiva

rappresentatività, almeno un esponente, ovviamente fino a concorrenza dei posti disponibili, nella specie pari a sei.

15. Siffatta interpretazione del summenzionato criterio della *“rappresentatività espressa”* trova avallo in una sensibile, ancorché risalente, giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato oltre che del TAR Toscana, quest’ultima peraltro formata - si badi bene - a fronte di previsioni normative regionali, di rango primario e secondario, non perfettamente sovrapponibili a quelle in esame (T.A.R. Toscana, Sez. II n. 01065/2016; n. 1064/2016).

Ed invero, l’art. 11 ter, comma 1, lett. a) L.R. Toscana n. 3/94, nel riferirsi, quanto alla composizione dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali, ai designati dalle associazioni venatorie aggiunge la locuzione *“in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC”* (così si legge, infatti, nella disposizione normativa in esame: *“tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC”*).

Viceversa, l’art. 13 della L.R. Calabria, al comma 6 lett. d), si riferisce genericamente ai sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali *“riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio”*, senza alcuna menzione del criterio della *“proporzionalità”* rispetto alla consistenza associativa (*“sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio”*).

È, invece, sovrapponibile la previsione secondo cui *“In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni”*, da intendersi nel caso della Regione Toscana, ma non nel caso della Regione Calabria, quale rappresentatività *“in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa”*.

15.1 Ebbene, sia pure a fronte dell’espresso richiamo al criterio di *“rappresentatività in proporzione”*, il T.A.R. Toscana ha, comunque, condivisibilmente e motivatamente giustificato l’esigenza di assicurare, in materia, il temperamento del criterio meramente matematico (in proporzione) con il principio di partecipazione pluralistica giacché, la normativa regionale di riferimento, al pari di quella applicabile nel caso in esame, non indica alcun criterio per determinare la *“rappresentatività”* delle associazioni.

La giurisprudenza amministrativa si è, dunque, data carico di integrare il criterio della maggiore rappresentatività con il criterio pluralistico a tutela delle minoranze, di rilievo costituzionale, immanente nel nostro ordinamento (Cons. di Stato, VI, n. 1486 del 1997), dalla cui corretta applicazione discende la legittimità dell’assegnazione di un seggio a un’associazione minoritaria che sia dotata di una *“certa rappresentatività”* della categoria anche in deroga al principio della potenziale proporzionalità, neanche richiamato, nel caso della Regione Calabria, dalla rispettiva legislazione (Cons. di Stato, VI, n. 159 del 1993). Ciò in quanto *“la misura della rappresentatività e l’intensità del grado di espressività degli interessi non sono da assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi”* (Cons. di Stato, VI, n. 462 del 1995; VI, n. 846 del 1989; Cons. di Stato, VI, n. 1070 del 1977; T.A.R. Toscana, sez. III, 4 dicembre 2002, n. 2875). Lo stesso Cons. Stato, con la sentenza della sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136 ha rilevato, in fattispecie simile a quella in evidenza, la sostanziale impossibilità di attribuire tutti e tre i posti a disposizione alle associazioni maggiormente rappresentative, dovendo darsi applicazione ad un principio di *«partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio (che) rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un’ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria»*, con conseguenziale attribuzione di un rappresentante a ciascuna delle associazioni presenti sul territorio (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136).

Il generico riferimento alla rappresentatività delle associazioni venatorie contenuto nella L.R. Calabria n. 9/1996, quale criterio di valutazione in caso di disaccordo per le nomine in seno ai costituendi comitati di gestione ATC, non può, pertanto, intendersi come criterio escludente, bensì inclusivo delle diverse anime del mondo associativo venatorio.

16. Né a confutazione delle considerazioni fin qui rese possono essere invocati, per come ritenuto sia dall’amministrazione in sede provvedimentale che dalla relativa difesa, nel corso del presente giudizio, i precedenti della V Sezione del Consiglio di Stato coincidenti con la sentenza n. 2303 del 06.03.2023 e con la precedente sentenza del 28/09/2016, n. 4017.

Ciò nella misura in cui, innanzitutto, siffatti precedenti muovono da un presupposto normativo del tutto differente, coincidente con la legislazione regionale toscana, laddove, per come sopra chiarito, il criterio della rappresentatività delle associazioni venatorie è, per così dire, rafforzato dal parametro, inesistente nella legislazione regionale calabrese, criterio della *“proporzionalità”* rispetto alla consistenza associativa.

16.1 Ad ogni modo, le ragioni esposte dal giudice d’appello non convincono anche in quanto, ad avviso del Collegio, il principio del *“pluralismo partecipativo”* deve essere preso in considerazione per ciascuna delle categorie, professionali e non (associazioni venatorie, organizzazioni agricole, appartenenti alle associazioni di protezione ambientale), rappresentate nell’ambito dei Comitati di gestione.

Sicché non è condivisibile la considerazione riferita nei precedenti summenzionati secondo cui la rappresentatività delle associazioni venatorie dovrebbe essere considerata quale criterio rigidamente matematico in quanto, comunque, *“il pluralismo è assicurato dalla presenza nell’organo di diverse componenti professionali”*.

Accedendo all’interpretazione propugnata dal Consiglio di Stato nei precedenti citati dalla p.a., verrebbe infatti tradita la

stessa *ratio legis* sottesa alla disposizione normativa regionale in evidenza, consistente proprio nell'assicurare, in seno ai Comitati di gestione, la più ampia partecipazione possibile, in rapporto ai posti disponibili, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, operanti nel territorio di riferimento. Tale esegesi legittimerebbe, infatti, atteggiamenti di "*accaparramento delle nomine*" in capo a quelle associazioni venatorie che, forti della consistenza numerica dei propri iscritti, non avrebbero alcun interesse a sedersi al tavolo della concertazione delle nomine con le altre associazioni di "minoranza", le quali rimarrebbero aprioristicamente ed inevitabilmente pretermesse, con conseguente inaccettabile frustrazione del principio del pluralismo partecipativo, di rango costituzionale.

17. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto, in adesione alle censure sopra scrutinate.

Ne consegue l'annullamento del decreto del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria n. 17 del 21.09.2023, di nomina componenti comitati di gestione dell'Ambito Territoriale Caccia RC 1 e 2 (ATC 1 e 2).

17.1 Quale effetto conformativo delle statuizioni della presente decisione, l'amministrazione, previo accertamento in contraddittorio con le associazioni venatorie ricorrenti dell'effettiva consistenza numerica di ciascuna di esse, avuto riguardo al territorio del singolo ATC di interesse, dovrà rideterminarsi, e, dunque, in caso di mancato accordo tra tutte le associazioni interessate, provvedere alla rinnovazione dei membri dei rispettivi Comitati di gestione in applicazione del principio della rappresentatività da ciascuna di esse espressa, temperato dal cd. pluralismo partecipativo, nominando un membro per ciascuna delle prime sei associazioni presenti sul territorio, con esclusione di quella con minore rappresentatività.

18. La peculiarità della *res controversa* giustifica l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

(*Omissis*)